

PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER I SERVIZI A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO, MICRONIDI, CENTRI PRIMA INFANZIA, NIDI FAMIGLIA

In riferimento alla legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", alla D.G.R. VII/20943 del 16/2/2005 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili", alla Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005, alla L.R. 3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008", alla DGR 9 marzo 2020 n. XI/2929 "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica alla DGR 11 febbraio 2005 n. 20588, al Piano di Zona del Distretto Cremasco;

Comunità Sociale Cremasca a.s.c., di seguito Comunità Sociale, rappresentata dal Direttore **DAVIDE VIGHI** nato a MILANO il 15/09/1973 e domiciliato in CREMA presso la sede dell'Azienda in via Goldaniga, 11 – P.I. 01397660190;

e

l'ente accreditato, con sede in
Via.....di seguito Ente Accreditato, rappresentato da nato a P.I.....;

Premesso che

- i. L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona affida a Comunità Sociale l'esercizio delle funzioni inerenti l'accreditamento;
- ii. Il Piano Operativo 2010, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 8.04.2010, alla scheda 9 – Accreditamento prevede l'accreditamento dei servizi a favore della prima infanzia;
- iii. Comunità Sociale ha provveduto a pubblicizzare la procedura di accreditamento, comprensiva di:
 - Avviso Pubblico;
 - Allegato A – Linee guida per l'accreditamento;
 - Allegato B – Disciplinare della procedura di accreditamento;
 - Allegato C – Fac-simile di domanda di partecipazione;
 - Allegato D – Fac-simile progetto tecnico;
 - Allegato E – Fac-simile autodichiarazione DPR 445;
 - Allegato F – Fac-simile Patto Prima infanzia;
- iv. la commissione di valutazione, prevista dal suddetto Allegato B, ha verificato che l'Ente Accreditato ha presentato tutta la documentazione richiesta in cui dichiara di possedere tutti i requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente patto, e che l'Ente Accreditato risulta quindi iscritto all'Albo degli enti accreditati,
- v. l'ente accreditato ha stipulato idonea polizza di assicurazione in conformità a quanto previsto nelle suddette "*Linee guida per l'accreditamento*".
- vi. l'ente accreditato ha la sede dell'unità d'offerta oggetto di accreditamento denominata _____ presso il Comune di _____
_____ via _____

concordano quanto segue

**ART. 1
PREMESSE**

- I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto.

**ART. 2
REQUISITI ACCREDITAMENTO**

- I. L'Ente Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti dalle suddette "*Linee guida per l'accreditamento*", nonché le caratteristiche organizzative descritte nell'elaborato progettuale presentato in sede di accreditamento e a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.
- II. Comunità Sociale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni.
- III. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

**ART. 3
OGGETTO**

- I. Oggetto del presente Patto di accreditamento sono i servizi a favore della prima infanzia asili nido, micronido, centri prima infanzia, nidi famiglia, in conformità a quanto previsto dalle suddette "*Linee guida per l'accreditamento*".
- II. I destinatari di tali interventi sono bambini di età compresa fra zero e tre anni.
- III. I servizi sono riservati alle famiglie residenti nei 48 Comuni dell'ambito territoriale cremasco.
- IV. I servizi hanno finalità educative e sociali e collaborano con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa.
- Il servizio di asilo nido prevede una capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine/i, il micronido prevede una capacità ricettiva massima di 10 bambine/i, i centri per la prima infanzia prevedono una capacità ricettiva massima di 30 bambine/i e i nidi famiglia prevedono una capacità ricettiva massima di 5 bambine/i.

**ART. 4
ORGANIZZAZIONE**

L'Ente Accreditato al primo livello si impegna a:

- I. Garantire l'apertura per almeno 205 giorni annui e per almeno 9 ore continuative al giorno per gli asili nido, l'apertura per 47 settimane annue e per almeno 9 ore continuative al giorno per micronido, l'apertura per almeno 200 ore annuali per i centri per la prima infanzia, e l'apertura da settembre a giugno e per almeno 6 ore continuative per i nidi famiglia;
- II. Garantire la possibilità di frequenza part-time al servizio (per gli asili nido con un minimo di 15 ore settimanali);

- III. Garantire la possibilità a tutti i bambini di accedere al servizio;
- IV. Rilevare la soddisfazione dell'utenza e la qualità del servizio erogato;
- V. Garantire il rispetto delle scadenze su eventuali debiti informativi richiesti da Regione e Comuni;
- VI. Mantenere il rapporto operatore/bambino come previsto dalla DGR VII/20943 per i micronidi, centri prima infanzia e nidi famiglia e dalla DGR XII/2929 per gli asili nido;
- VII. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello, oltre a quanto sopra esplicitato per gli enti accreditati al primo livello, si impegna a:

- VIII. Garantire almeno 15 mq di spazio per bambino;
- IX. Garantire i tempi di inserimento del minore in struttura e le modalità/ strumenti pensati per gestire la conclusione dell'esperienza nido, così come descritti nell'elaborato progettuale;
- X. Garantire la possibilità di facilitazioni nella scelta della formula oraria e dei periodi di frequenza al servizio;
- XI. Garantire la presenza di un sistema di tariffazione diversificato a seconda della situazione familiare;
- XII. Garantire la possibilità di iscrizione tutto l'anno;
- XIII. Garantire la presenza di modulistica chiara, tradotta nelle principali lingue straniere;
- XIV. Garantire il modello delle relazioni di coordinamento, così come descritto nell'elaborato progettuale, in particolar modo per quanto riguarda le iniziative specifiche rivolte alle famiglie dei minori inseriti nel vostro servizio, la presenza di un referente specifico per la famiglia, la presenza di un coordinatore pedagogico, la presenza di materiali sull'orientamento educativo a disposizione dei familiari;
- XV. Rilevare la soddisfazione e la qualità del servizio erogato sia verso l'utenza che verso il proprio personale;
- XVI. Garantire la presenza di una precisa procedura per la gestione dei reclami e dei disservizi;
- XVII. Garantire l'utilizzo di un sistema di raccolta dati organizzato in materiale coerente (diario, cartella personale, ecc.) nonché precisi strumenti per condividere l'esperienza educativa del bambino e facilitare la comunicazione con la famiglia (colloqui individuali, quaderni con le attività del giorno, ecc.);
- XVIII. Garantire raccordi con il territorio, con la rete dei servizi e con la scuola dell'infanzia, così come descritto nell'elaborato progettuale;
- XIX. Garantire l'accesso gratuito alle offerte integrative, così come descritte nell'elaborato progettuale;
- XX. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 5 GESTIONE DEL PERSONALE

L'Ente Accreditato al primo livello si impegna a:

- I. garantire un coordinatore
 - per gli asili nido in possesso di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:
 - LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi - LM-57 Scienze

dell'educazione degli adulti e della formazione continua - LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education - L19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche oppure possedere un'esperienza in servizio di almeno 5 anni ed essere in possesso di diploma attinente per il ruolo di operatore socio educativo;

- per i micronidi e i centri prima infanzia in possesso di laurea in scienze dell'educazione, formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, oppure un operatore socio educativo in servizio con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni;
 - per i nidi famiglia è sufficiente l'individuazione di un coordinatore (scelto anche fra le famiglie) con partecipazione a iniziative di formazione/ aggiornamento specifiche comprese di almeno 50 ore;
- II. garantire al coordinatore la partecipazione a iniziative di formazione per almeno n.50 ore annue per gli asili nido e i micronidi, e di n. 30 ore per i centri per la prima infanzia;
- III. impiegare personale con qualifica di: diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico - diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio - diploma di dirigente di comunità - diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile - operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia - vigilatrice di infanzia - puericultrice - laurea in scienze dell'educazione o della formazione, psicologia, sociologia - educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione ad indirizzo specifico per servizi per l'infanzia - LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi - LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua - LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche.
- IV. garantire equipe periodiche del personale;
- V. garantire la presenza di almeno un operatore laureato per il servizio di asilo nido;
- VI. garantire al personale attività di formazione secondo un piano annuale concordato che preveda almeno 20 ore di formazione/aggiornamento per gli addetti che operano con l'utenza;
- VII. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

L'Ente Accreditato al secondo livello si impegna a:

- VIII. garantire la presenza quotidiana del coordinatore; per i nidi famiglia è sufficiente l'individuazione di un coordinatore (scelto anche fra le famiglie) con partecipazione a iniziative di formazione/ aggiornamento specifiche comprese di almeno 50 ore;
- IX. garantire al coordinatore la partecipazione a iniziative di formazione con un monte ore tra le 50 e le 100 ore annue per gli asili nido e i micronidi, e tra le 30 e le 50 ore annue per i centri per la prima infanzia;
- X. impiegare personale con qualifica come prevista da DGR;
- XI. garantire al personale attività di formazione secondo un piano annuale concordato che preveda un monte ore tra le 20 e le 40 ore annue di formazione/aggiornamento per gli addetti che operano con l'utenza per gli asili nido e i micronidi, e tra 20 e 30 ore annue per i centri per la prima infanzia e i nidi famiglia;
- XII. garantire la presenza di almeno un operatore laureato sia per il servizio di asilo nido che per il micronido;

- XIII. garantire equipe settimanali del personale, con un monte ore di almeno due ore, senza la presenza dei bambini per gli asili nido e i micronidi, e di n. 5 ore mensili per i centri per la prima infanzia e i nidi famiglia;
- XIV. garantire le modalità di selezione, inserimento e sostituzione di personale così come descritto nell'elaborato progettuale e in particolare: la continuità del personale, ad eccezione di assenze per malattia o per altra causa da comprovare mediante attestazione scritta e documentata;
- XV. garantire le eventuali sostituzioni di personale in maniera puntuale e tempestiva;
- XVI. garantire idoneo affiancamento per il nuovo personale eventualmente coinvolto nel servizio per sostituzioni o per incremento attività;
- XVII. garantire gli interventi mirati alla sicurezza sul lavoro, così come descritti nell'elaborato progettuale;
- XVIII. garantire la presenza di una collaborazione stabile di un consulente/supervisore pedagogico.
- XIX. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 6 GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

- I. L'ente accreditato s'impegna ad assolvere ai debiti informativi richiesti dal Comune di residenza e da Comunità Sociale Cremasca, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma socio-sanitaria Gecas.
- II. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 7 MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'

- I. L'ente accreditato s'impegna, annualmente o al termine dell'intervento, a somministrare all'utenza/famiglia le schede di valutazione del grado di soddisfazione registrata;
- II. L'ente accreditato s'impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, e a trasmetterla a Comunità Sociale Cremasca nonché ai soggetti interessati;
- III. L'Ente Accreditato può essere soggetto a controlli da parte di Comunità Sociale in merito al permanere dei requisiti di accreditamento;
- IV. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 8 e 12.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL PATTO

- I. Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate all'art. 12 nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art.1453 e ss. del Codice Civile.

- II. Comunità Sociale, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente Accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

ART. 9

RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- I. L'Ente Accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori.
- II. L'Ente Accreditato applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente.

ART. 10

SUBAPPALTO

- I. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la cessione del patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente patto.

ART. 11

DURATA

- I. Il presente patto di accreditamento ha validità fino al 30 giugno 2023 e ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della rinuncia.
- II. Detta rinuncia comporta l'automatica cancellazione dall'Albo degli Enti Accreditati.
- III. Il patto potrà essere rinnovato, alla scadenza, previa verifica da parte di Comunità Sociale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di accreditamento.
- IV. Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

ART. 12

PENALITA'

- I. L'Ente Accreditato può incorrere nella segnalazione ai servizi sociali del Comune di residenza del soggetto in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (commi da I a VI e da VIII a XIV), art.6 (comma I), art.7 (commi I – II).
- II. L'Ente Accreditato può incorrere nella sospensione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (commi da I a V, e da VIII a XIX), art. 5 (commi da I a VI e da VIII a XVIII), art.6 (comma I).
- III. L'Ente Accreditato può incorrere nella risoluzione del presente Patto e nella relativa esclusione dell'Albo Territoriale degli enti accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 5 (commi I, III, VIII e IX), art. 9 (comma II), art. 10 (comma I).
- IV. L'eventuale inadempienza sarà contestata per iscritto all'ente accreditato e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 7 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

- V. Comunità Sociale, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall'ente accreditato, potrà graduare la penalità da applicare come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
- VI. Comunità Sociale non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza non sussiste.
- VII. Potrà inoltre stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempienza – seppur accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Comunità Sociale o, sentiti i Servizi Sociali, per il Comune di residenza, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

ART. 13

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

- I. L'Ente Accreditato è responsabile di tutti gli impegni del presente Patto anche per in qualità di capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese, ai sensi dell'art. 37 commi 14-15-16 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche.

ART. 14

CONTROVERSIE

- I. Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Crema.

ART. 15

TUTELA DATI PERSONALI

- I. I dati personali verranno esclusivamente per la seguente finalità: gestione dei servizi a favore della prima infanzia: asili nido, micronido, centri prima infanzia, nidi famiglia.
- II. Il trattamento dei dati da parte delle parti avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
- III. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per Comunità Sociale Cremasca a.s.c. è il Direttore Generale, dott. Davide Vighi.
- IV. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per l'Ente Accreditato _____ è il legale rappresentante _____
- V. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) di Comunità Sociale Cremasca a s.c. ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 16

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- I. L'ente accreditato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

- I. L'ente accreditato dichiara di conoscere e rispettare il Codice Etico approvato da Comunità Sociale Cremasca e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in vigore.
- II. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.
- III. In tali casi, l'ente accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare a Comunità Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, li

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DAVIDE VIGHI

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE